

STATUTO

DEL CONSORZIO PADOVA SUD

approvato con delibera di Assemblea n. 7 del 2/12/2014

S T A T U T O

DEL CONSORZIO DI SECONDO GRADO "CONSORZIO PADOVA SUD" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONVENZIONATI AFFIDATI DIRETTAMENTE DAI COMUNI ADERENTI AI CONSORZI OBBLIGATORI BACINO PADOVA TRE E BACINO PADOVA QUATTRO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. è istituito il Consorzio di secondo grado denominato Consorzio di Secondo Grado "**CONSORZIO PADOVA SUD**" o, in sigla, "**C.P.S.**", indicato successivamente con la parola "Consorzio", per la gestione dei servizi dei comuni aderenti ai Consorzi obbligatori Bacino Padova Tre e Bacino Padova Quattro mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

2. Il Consorzio stabilisce la propria sede legale e amministrativa in Este (PD) Via Rovigo n. 69 e comunque all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile..

ART. 2 - OGGETTO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio può svolgere le seguenti attività e funzioni correlate:

- a) organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana, escluse le attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso l'ottimale combinazione dei vari fattori produttivi;
- b) riscossione dei corrispettivi dell'esecuzione dei servizi resi direttamente all'utenza;
- c) gestione, accertamento e riscossione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana, comunque denominato, o di altre tariffe o tributi di competenza comunale;
- d) gestioni calore e di fornitura energetica, realizzazione di reti di teleriscaldamento e produzione di energia, anche rinnovabile;
- e) gestioni cimiteriali e servizi correlati;
- f) attività di formazione ed educazione;
- g) ulteriori servizi e funzioni che i comuni vorranno attivare singolarmente o in forma associata sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- h) ulteriori servizi attinenti o funzionali a quelli indicati alle lettere precedenti.>>;

ART. 3 - DURATA DEL CONSORZIO

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2042 (duemilaquarantadue) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente durano in carica cinque anni e scadono trenta giorni dopo la data di approvazione dell'ultimo Conto Consuntivo. Gli organi, ancorché decaduti, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'esecutività della deliberazione di nomina dei successori e

comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data di decadenza. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

ART. 5 - ASSEMBLEA - PARTECIPAZIONE, CONVOCAZIONE, COMPETENZE E VOTAZIONE

1. All'assemblea partecipano i rappresentanti dei due Consorzi fondatori. Agli stessi spetta una rappresentatività pari al numero degli abitanti residenti. Successivamente al subentro dei singoli Comuni quali soci del Consorzio, la partecipazione alle votazioni di ogni singolo Ente è determinata sulla base della popolazione residente in ogni singolo comune, indipendentemente dal capitale sottoscritto.

2. Tale quota di partecipazione alle votazioni di ogni singolo comune determinata è approvata almeno ogni tre anni dall'Assemblea sulla base dei dati trasmessi al 31 dicembre precedente dagli stessi comuni.

3. L'Assemblea svolge le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consorzio.

4. L'assemblea può essere riunita in qualsiasi tempo per determinazione del suo Presidente, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno 1/5 dei componenti.

5. Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è convocata e presieduta dal rappresentante dell'Ente che ha il maggior numero di abitanti. È validamente costituita inizialmente con la presenza dei rappresentanti dei due Consorzi obbligatori e successivamente al subentro dei singoli comuni, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei diritti di voto rappresentanti almeno i 2/3 dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/2 dei componenti rappresentanti almeno 1/2 dei diritti di voto.

6. Nelle altre convocazioni, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti non inferiore a 1/2, rappresentanti la metà dei diritti di voto e, in seconda convocazione, con un numero di componenti non inferiore a 1/3, rappresentanti almeno 1/3 dei diritti di voto.

7. La seconda convocazione deve avvenire in un giorno diverso dalla prima.

8. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante Raccomandata, fax o posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali basterà che la convocazione pervenga 48 ore prima.

9. Il materiale oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea deve essere a disposizione almeno 48 ore prima della data della riunione, mediante l'utilizzo del sito WEB del Consorzio.

10. Sono di competenza dell'Assemblea:

a) la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'attività del Consorzio;

b) l'approvazione del Piano Programma e del bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile;

c) la verifica dei risultati di gestione;

d) l'elezione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità prescritte all'art. 6 del presente Statuto;

e) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti secondo le modalità prescritte all'art. 16 del presente Statuto;

- f) le modificazioni del presente Statuto;
- g) la presa d'atto delle dimissioni o decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione e la loro eventuale sostituzione;
- h) la determinazione dell'ammontare dell'eventuale contributo annuale di gestione a carico dei Comuni.

11. L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti e dei diritti di voto spettanti agli stessi, mediante alzata di mano, inclusa la nomina del Consiglio di Amministrazione. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti ma garantiscono il quorum per la validità della seduta.

12. Su questioni concernenti persone le votazioni avvengono a scrutinio segreto. In tal caso ogni votante ha diritto a un numero di schede pari al numero di quote possedute.

13. Dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore che assume le funzioni di Segretario dell'assemblea.

14. Le deliberazioni assunte devono essere pubblicate sul sito WEB del Consorzio e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

15. Gli atti fondamentali del Consorzio dovranno essere inviati, in formato elettronico, agli Enti aderenti al termine delle procedure di pubblicazione, se necessaria.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri incluso il Presidente.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; gli stessi dovranno dimostrare, mediante apposito curriculum, un'adeguata esperienza tecnico - amministrativa.

3. Il Consiglio è nominato a maggioranza assoluta dei voti assegnati, sulla base di liste bloccate che possono contenere anche l'indicazione del Presidente e del Vicepresidente. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 7 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE. ATTRIBUZIONI.

1. Il Consiglio di amministrazione attua gli indirizzi generali fissati dall'assemblea per le materie di cui all'art. 2 del presente Statuto e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione e di gestione che non siano riservati agli altri organi consorziali ed in particolare:

- predispone il Piano programma ed il bilancio annuale di esercizio;
- approva i regolamenti degli uffici e dei servizi, e le tariffe dei servizi resi;
- determina lo stato giuridico dei dipendenti, la relativa pianta organica e gli altri adempimenti collegati;
- approva la costituzione o la partecipazione a società al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'oggetto sociale;
- se non precedentemente indicato dall'assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i suoi membri;
- nomina il Direttore, attribuendone i poteri e fissandone i relativi compensi.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RIUNIONI.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta a mezzo fax, lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da inviarsi almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, è ammessa la convocazione fino a ventiquattro ore prima della data della seduta. A tal fine ogni consigliere di amministrazione, all'atto della nomina, è tenuto a dichiarare, in ogni caso, il luogo di domicilio o di residenza nonché l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata e, se posseduto, il numero di fax ai quali possano essere effettuate le suddette comunicazioni.

3. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno degli amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei voti.

ART. 9 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione devono essere rassegnate in forma scritta.

2. Le dimissioni possono essere comunicate anche oralmente nel corso di una seduta del Consiglio di amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso. In tal caso le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. REVOCA DEI COMPONENTI

1. L'Assemblea può stabilire, in ogni tempo e con deliberazione motivata, la revoca anche di uno solo dei componenti il Consiglio di amministrazione, qualora si abbia motivo di ritenere che questi non ottemperino a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichino gli interessi del Consorzio, previa contestazione agli interessati dei rilievi e degli addebiti loro attribuiti e previo esame della loro difesa.

2. La proposta di revoca deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea ed approvata con la maggioranza prevista per la nomina dei consiglieri di amministrazione.

ART. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente, se non indicato direttamente dall'assemblea, è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio qualora la stessa non sia stata delegata da parte del Consiglio di Amministrazione al Direttore;

b) rappresenta il Consorzio nei suoi rapporti tra gli enti;

c) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari e sull'andamento del Consorzio.

e) rappresenta il Consorzio nelle Assemblee di Società partecipate qualora espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione;

3. Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento, tranne per il caso previsto dall'art. 12, nel qual caso tali funzioni spettano al Direttore.

ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla legislazione vigente in materia.

ART. 13 - INDENNITÀ E COMPENSI

1. Al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dagli artt. 77-96 compresi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di indennità di carica, indennità di presenza nonché indennità di missione e rimborso spese di viaggio.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

1. La scelta del Direttore deve cadere su persona di comprovata esperienza professionale.

2. La nomina del Direttore, in assenza di adeguata professionalità interna, può avvenire con le modalità di cui all'art. 109, comma 1, o con le modalità di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

3. Al Direttore spetta:

a) qualora espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale del Consorzio, salvo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto ivi compresa la rappresentanza in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

b) la responsabilità tecnico-gestionale della direzione e del coordinamento degli uffici e servizi;

c) la direzione del personale e la decisione relativa all'applicazione di misure disciplinari inferiori alla sospensione;

d) la formulazione di direttive ai dirigenti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi;

e) l'attuazione dei provvedimenti;

f) la partecipazione alle sedute degli organi collegiali con funzioni referenti e di consulenza;

g) la formulazione di proposte al Consiglio di amministrazione nelle materie di competenza dello stesso;

h) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

i) la stipulazione dei contratti, con possibilità di delega ad altro dirigente;

j) gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio.

4. Il Direttore è tenuto a esprimere un proprio parere su tutte le proposte di deliberazione sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione.

5. Il Direttore espleta le funzioni di segreteria del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, tranne nei casi in cui le sedute siano segrete.

6. In caso di assenza o impedimento il direttore è sostituito dal vice-direttore o dal funzionario indicato con delibera del Consiglio di amministrazione.

ART. 15 - PERSONALE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio svolge le funzioni di cui all'art. 2 del presente Statuto avvalendosi del personale originariamente in servizio presso i Consorzi obbligatori di primo grado associati. A tal fine gli uffici e i servizi dei Consorzi stessi sono riorganizzati dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore, in base alle rispettive competenze, secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e il buon andamento dell'amministrazione.

2. Il trattamento giuridico-economico del personale del Consorzio corrisponde a quello previsto dalla vigente normativa per il personale degli enti locali.

3. La copertura dei posti di responsabile di servizio potrà avvenire con modalità previste dall'art. 109, comma 1, e dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

ART. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 234 co. 3 del D.Lgs. 267/2000.
2. In fase di prima costituzione del Consorzio i candidati saranno proposti dai due Consorzi Fondatori.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti all'albo dei revisori legali con funzioni di presidente;
 - b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
4. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili una sola volta.
5. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono:
 - i consiglieri dei Comuni facenti parte del Consorzio;
 - i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri delle Assemblee dei Consorzi obbligatori di primo grado associati e dei rispettivi Consigli di amministrazione;
 - coloro che sono legati ad un Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza;
 - coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio;
 - coloro che hanno liti pendenti con lo stesso;
 - coloro che al momento della nomina non rispettano i limiti previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2000.
6. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, in veste consultiva, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
7. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
8. Il Collegio dei revisori, in conformità allo Statuto esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio e attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio di esercizio, da inviare alle Assemblee dei Consorzi obbligatori di primo grado associati.
9. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia, produttività ed economicità della gestione.
10. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.
11. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il revisore cessato è sostituito entro tre mesi dalla vacanza secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo. Il revisore così nominato cessa le proprie funzioni insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

ART. 17 - FINANZE

1. All'atto della sua costituzione, i Consorzi Fondatori trasferiscono al Consorzio le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui all'art. 2 del presente Statuto imputando direttamente a quest'ultimo i contributi già versati dai Comuni aderenti ai prefati Consorzi Fondatori per

l'espletamento delle attività e dei servizi a loro affidati con convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

2. Al Consorzio è altresì trasferito, dai prefati Consorzi Fondatori, il patrimonio generato nel corso degli anni di gestione per conto dei comuni consorziati.

3. Alle spese di gestione si provvede con la partecipazione finanziaria stabilita a carico di ciascuna Amministrazione aderente ai Consorzi obbligatori associati in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. o mediante i diversi introiti ivi previsti.

4. Nel caso in cui i servizi affidati dai Comuni non prevedano il carico delle spese di gestione, la partecipazione economica alle predette spese sarà determinata annualmente all'Assemblea.

5. Il Consorzio provvederà alle spese di investimento mediante:

- i fondi all'uopo accantonati;

- contrazione dei mutui;

- contributi statali, regionali o di altri Enti pubblici di cui potranno beneficiare le opere, le iniziative da realizzare e i servizi da gestire.

5. Gli Enti aderenti al Consorzio si impegnano a provvedere sempre alla copertura degli eventuali costi sociali dei servizi erogati dal Consorzio, garantendo il pareggio economico e la sostenibilità finanziaria degli investimenti anche per gli esercizi successivi. Nel caso in cui gli investimenti prevedano la contrazione di mutui, gli Enti beneficiari dei servizi per i quali vengono contratti tali mutui, dovranno garantire le fidejussioni di cui all'art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

6. Qualora un Comune aderente ai servizi associati non effettui il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo, il Consorzio, previa formale diffida, può sospendere l'erogazione del servizio e attivare la procedura di riscossione forzata.

7. Al consorzio si applicano in quanto compatibili le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ART. 18 - SERVIZIO CASSA

1. Il Consorzio deve sempre funzionare con mezzi propri e con servizio cassa proprio, in modo distinto e separato dai Consorziati.

2. In fase di prima applicazione, i contributi degli Enti aderenti ai Consorzi Fondatori per l'espletamento dei servizi e delle attività in convenzione dovranno confluire direttamente nelle casse del Consorzio.

ART. 19 - TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai capitali conferiti e da beni mobili ed immobili conferiti anche in tempi successivi dai soci.

2. Alla cessazione o in caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio verrà trasferito agli Enti aderenti successivamente e in misura proporzionale alle quote di proprietà da questi possedute in questi ultimi.

3. Per eventuali partecipazioni possedute in società e altre imprese verrà ripartito il capitale della partecipata in misura proporzionale alle quote predette.

ART. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

ART. 21 - RINVIO ALLA LEGGE

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato alla disciplina legislativa.

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice Civile e delle leggi vigenti in materia.